DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070)

(GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23)

Vigente al: 31-5-2017

Capo III

Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

Art. 12

Oggetto e finalita' 1. L'esame di Stato conclusivo dei di istruzione secondaria di secondo grado verifica livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato relazione alle conoscenze, abilita' e competenze proprie indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici istituti professionali, anche in funzione orientativa per prosequimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro. 2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attivita' di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali е del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015 3. L'esame di Stato tiene altresi' conto delle n. 107. svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 4. Con ordinanza del Ministro ottobre 2008, n. 169. dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono disposte annualmente le modalita' organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminari. 5. Nell'ambito della funzione ispettiva sono assicurate verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione esami di Stato, di idoneita' ed integrativi, nonche' sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero delle carenze formative.

Ammissione dei candidati interni 1. Sono ammessi a sostenere Stato in qualita' di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie. 2. L'ammissione all'esame di Stato e' disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della 249, la studentessa o lo Repubblica del 24 giugno 1998 n. studente in possesso dei seguenti requisiti: a) frequenza almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122; b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove verificare predisposte dall'INVALSI, volte a i di apprendimento consequiti nelle discipline oggetto di rilevazione cui all'articolo 19; c) svolgimento dell'attivita' di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneita', siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attivita' di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo; votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto l'ordinamento vigente e un voto di comportamento inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio classe puo' deliberare, con adequata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne sono avvalsi dell'insegnamento della alunni che si religione cattolica, e' espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; voto espresso dal docente per le attivita' alternative, per le alunne alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 3. Sono equiparati ai candidati interni le studentesse studenti in possesso del diploma professionale quadriennale

«Tecnico» conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e le regioni o province autonome. 4. Sono ammessi, domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non riferiscono all'insegnamento della religione cattolica alle attivita' alternative.

Art. 14

Ammissione dei candidati esterni 1. Sono ammessi a sostenere Stato in qualita' di candidati esterni, alle l'esame di condizioni previste dal presente articolo, coloro che: compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di b) siano in possesso del diploma di scuola istruzione; secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'eta'; c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; del d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo. 2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe e' subordinata superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione

dell'idoneita' alla classe successiva, nonche' su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresi' preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneita' o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. superamento dell'esame preliminare, anche in caso superamento dell'esame di Stato, vale come idoneita' all'ultima classe. L'esame preliminare e' sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato e' stato assegnato; il candidato e' all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi ciascuna delle prove cui e' sottoposto. 3. I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli territorio, in modo uniforme sul agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi dall'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale presentata la relativa richiesta. I candidati esterni sono tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari loro numero non puo' superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati all'articolo 16, Gli esami comma 4. preliminari, prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilita' penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti istituzioni scolastiche interessate. L'ammissione all'esame di Stato subordinata alla partecipazione presso l'istituzione e' altresi' scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere predisposta dall'INVALSI nonche' allo svolgimento di attivita' assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' 4. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione ricerca. che non abbiano frequentato l'ultimo anno di europea,

di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualita' di candidati esterni, con le medesime modalita' previste per questi ultimi.

Art. 15

Attribuzione del credito scolastico 1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attivita' e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attivita' alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di 2. Con la tabella di cui all'allegato A del insegnamenti. presente decreto e' stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, e' attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneita'. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca conversione credito del scolastico consequito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di 3. Per i candidati esterni il credito scolastico e' attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

Art. 16

Commissione e sede di esame 1. Sono sedi degli esami per i candidati interni le istituzioni scolastiche statali e gli istituti paritari da essi frequentati. 2. Per i candidati esterni

sono sedi di esame gli istituti statali e gli istituti paritari a cui sono assegnati, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 14, comma 3, e secondo le modalita' previste nell'ordinanza annuale di cui all'articolo 12, comma 4. 3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, e' fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente 4. Presso le istituzioni scolastiche comunanza di interessi. statali e paritarie sede di esami sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre membri assicurata la presenza dei commissari delle ogni caso, e' materie oggetto di prima e seconda prova scritta. I commissari e il presidente sono nominati dall'Ufficio scolastico regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Ad ogni classe sono assegnati non piu' di trentacinque candidati. 5. Presso l'Ufficio scolastico regionale e' istituito l'elenco dei presidenti di commissioni, cui possono accedere dirigenti scolastici, nonche' docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso livello dal requisiti definiti a nazionale dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che assicura specifiche azioni formative per il corretto svolgimento funzione di presidente. 6. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.

Art. 17

Prove di esame 1. Il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonche' i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. La commissione tiene conto di detto documento nell'espletamento dei lavori. 2. L'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio, fatto salvo quanto previsto dal comma 7. 3. La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonche' le

capacita' espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico tecnologico. La prova puo' essere strutturata in piu' parti, per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte 4. La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o piu' discipline caratterizzanti il corso di studio ed e' intesa ad accertare le conoscenze, le abilita' e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' della ricerca sono definiti, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e Linee guida, i quadri di riferimento per la redazione svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4, in disciplina, nuclei privilegiare, per ciascuna i 6. Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame, con il decreto di cui al comma 5, sono definite le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi previsti dall'articolo 18, comma 2, relativamente alle prove di cui commi 3 е 4. Le griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le abilita' acquisite dai candidati e competenze nell'impiego dei contenuti disciplinari. decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' ricerca sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio modalita' organizzative relative allo svolgimento del colloquio cui al comma 9. 8. Il Ministro sceglie i testi della prima seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una commissione di esperti. Nei percorsi dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico accertare le competenze professionali acquisite tesa ad dal candidato. Una parte della prova e' predisposta dalla in coerenza con le specificita' commissione d'esame del Piano 9. Il dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica. colloquio ha la finalita' di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello

studente. A tal fine la commissione, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 13 2015, n. 107, propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacita' di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Per i candidati la relazione o l'elaborato hanno ad oggetto l'attivita' all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo. 10. Il colloquio accerta altresi' le conoscenze e competenze maturate candidato nell'ambito delle attivita' relative a «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decretosettembre 2008, n. 137, convertito, modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e recepiti documento del consiglio di classe di cui al comma 1. candidati risultati assenti ad una o piu' prove, per gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, e' prevista una sessione suppletiva e una sessione straordinaria d'esame e, eccezionali, particolari modalita' di svolgimento degli stessi.

Art. 18

1. A conclusione dell'esame di Esiti dell'esame Stato assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove e al colloquio di cui all'articolo 17 e dei punti acquisiti per il credito scolastico ciascun candidato per un massimo di quaranta punti. commissione d'esame dispone di un massimo venti punti per valutazione di ciascuna delle prove di cui ai commi 3 e dell'articolo 17, e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio. Con il decreto del Ministro di cui all'articolo comma 7, e' definita la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio. specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove relativi decreti ministeriali d'esame. i di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove. delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 17 e' pubblicato,

per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio di cui ai commi 9 e 10 del medesimo 4. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame e' di sessanta centesimi. 5. La commissione d'esame puo' motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti. 6. La commissione all'unanimita' puo' motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta a) abbiano integrazione del punteggio, a condizione che: conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe; b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame. 7. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, la menzione della lode, e' pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione diplomato» nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Art. 19 Prove

scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI 1. Le studentesse e gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale, computer based, predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, ferme restando le rilevazioni gia' effettuate nella classe seconda, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80. Per le studentesse e gli studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, e' prevista una sessione suppletiva l'espletamento delle prove. 2. Per la prova di inglese, accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di l'INVALSI posizionamento sulle abilita' di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali

costituiscono per le istituzioni scolastiche attivita' ordinarie d'istituto.

Art. 20

Esame di Stato

per le studentesse e gli studenti con disabilita' e disturbi 1. Le studentesse e gli studenti con specifici di apprendimento disabilita' sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore all'interno equipollente del piano educativo 2. La commissione d'esame, sulla base della individualizzato. documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa attivita' svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o piu' prove differenziate, in linea con gli interventi educativodidattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalita' di valutazione in esso previste. Tali prove, ove valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate. 3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione puo' avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno sequito 4. La lo studente durante l'anno scolastico. studentessa o commissione potra' assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilita'. 5. Alle studentesse e agli studenti con disabilita', per sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o piu' prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame. Per le studentesse e gli studenti con disabilita' il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate e' indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto. 7. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilita' il curriculum della studentessa e dello studente di cui

al successivo articolo 21, comma 2. 8. Le studentesse e gli studenti con disabilita' partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Il consiglio di classe puo' prevedere adequate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti 9. Le studentesse e gli studenti con disturbo della prova. specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto precedente articolo 13, sulla base del piano didattico personalizzato. 10. La commissione d'esame, considerati gli forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adequatamente certificate e, in particolare, le modalita' didattiche e individuate nell'ambito dei percorsi valutazione didattici individualizzati e personalizzati. 11. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi piu' lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano gia' stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validita' delle prove scritte. Nel finale non viene fatta menzione dell'impiego degli compensativi. 12. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua 13. In casi di particolari gravita' del disturbo di apprendimento, anche in comorbilita' con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e consequente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle linque straniere e sequono un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma 5. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate e' indicato solo nella

attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto. 14. Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Per lo svolgimento delle disporre suddette prove il consiglio di classe puo' adequati piano compensativi coerenti con il didattico DSA personalizzato. Le studentesse e gli studenti con dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale inglese.

Art. 21 Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di la in relazione alle esigenze connesse con circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonche' 2. Al diploma e' allegato il curriculum della punteggio ottenuto. studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione in forma descrittiva, i indicati, livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale 19, distintamente per ciascuna delle di cui all'articolo discipline oggetto di rilevazione е la certificazione sulle abilita' di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresi' indicate le competenze, le conoscenze e le abilita' anche professionali acquisite e le attivita' culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte ambito extra scolastico nonche' le attivita' di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro. 3. Con decreto il Ministro proprio dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca adotta i modelli di cui ai commi precedenti.

Capo IV Disposizioni finali

Valutazione di

alunne, alunni, studentesse e studenti in 1. Per le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti fini della valutazione periodica e finale. caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe. Analogamente si procede quando l'alunno, la studentessa o lo studente, ricoverati nel periodo svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in tutte le prove o alcune di esse. Le modalita' attuative del presente comma sono indicate nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 12, comma 4. 3. Le modalita' di valutazione di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.

Art. 23

1. In caso di istruzione parentale, Istruzione parentale genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni 0 studenti sostengono annualmente l'esame di idoneita' per il passaggio alla classe successiva in qualita' di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Art. 24 Regioni a statuto speciale e Province di Trento e di Bolzano 1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 2. Nella Provincia di Bolzano la padronanza della seconda lingua e, per

le scuole delle localita' ladine, la padronanza delle lingue scolastiche ladina, italiana e tedesca e' accertata anche nell'ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato. La provincia autonoma di Bolzano, in considerazione della particolare situazione linguistica, disciplina la partecipazione alle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI; le rispettive modalita' di partecipazione sono stabilite sulla base di convenzioni stipulate tra la provincia e l'INVALSI. 3. Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano la padronanza della seconda lingua e' accertata anche nell'ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato. Le prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI sono tradotte o elaborate in lingua slovena.

Art. 25 Scuole

italiane all'estero 1. Per le alunne e gli alunni che frequentano le scuole italiane all'estero si applicano le norme del presente decreto, ad eccezione degli articoli 4, 7 e 19. 2. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione avviene in assenza dell'espletamento delle prove standardizzate predisposte dall'INVALSI.

Art. 26 Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni 1. Le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente decreto, gli articoli 23 e 27, nonche' gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del primo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Le disposizioni di cui al Capo III del presente decreto, l'articolo 22, nonche' gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del secondo ciclo di istruzione si applicano decorrere dal 1° settembre 2018. 2. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017, all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122 dopo le parole «del presente regolamento» sono soppresse le sequenti: «ivi comprese quelle relative alla prova scritta nazionale per l'esame di Stato del primo ciclo». Con effetto a partire dal 1° settembre 2018, l'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, e' sostituito dal seguente: «Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, terza della scuola

secondaria di primo grado, seconda e ultima della scuola secondaria di secondo grado e comunque entro il limite, a decorrere dall'anno 2013, dell'assegnazione finanziaria disposta a valere sul Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 3. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 disposte le seguenti abrogazioni: a) articoli 146, comma 2, 179, comma 2, e 185, commi 3 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; b) articolo 8, commi 1, 2 e 4, e articolo 11, commi da 1 a 6, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; c) articolo 3, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30 ottobre d) articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147 convertito, con modificazioni dalla legge 2007, n. 176. 4. Con effetto a partire dal 1° settembre sono disposte le sequenti abrogazioni: a) articoli 1, 2, commi da 1 a 7, 3, 4, commi da 1 a 9 e 11 e 12, nonche' articoli 5 e 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425; b) articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53. 5. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, comma 1, 10, comma 1, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122, nonche' l'articolo 2, comma 2, e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169 cessano di avere efficacia con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione. 6. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 cessano di avere efficacia: a) gli articoli 1, 2, 3, 8, comma 1, articolo 9, commi 2, 3 e 4, articolo 14, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122. Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 cessano di avere efficacia: a) le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, fatto salvo l'articolo 9, comma 8; b) gli articoli 6, 8, commi da 3 a 6, articolo 9, commi 5 e 6, articolo 10, comma 2, articolo 11, articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122.

Art. 27

Disposizioni finanziarie 1. Le azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche per dare attuazione all'articolo 1, commi 2, 4 e 8, sono effettuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 2. Le strategie per il miglioramento dei

livelli di apprendimento, previsti dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 6, comma 3, sono effettuate da ciascuna istituzione scolastica mediante l'organico dell'autonomia e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 3. Le verifiche ed i monitoraggi previsti dall'articolo 12, comma 5, sono effettuati nei limiti a legislazione vigente. 4. Agli oneri disponibili derivanti dall'articolo 4, comma 1, dall'articolo 7, comma 1 e dall'articolo 19, comma 1, pari a euro 1.064.000 per l'anno 2017, a euro 3.545.000 per l'anno 2018 e a euro 4.137.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 aprile 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei Fedeli, ministri Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato
A (di cui all'articolo 15, comma
2) TABELLA
Attribuzione credito scolastico

$M = 6 \qquad $	7–8	8-9	9-10
6< M ≤ 7		9-10	10-11
7< M ≤ 8		10-11	11–12
8< M ≤ 9		11-12	13-14
9< M ≤ 10	11–12	12-13	14-15